Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 20 novembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 20 NOVEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 27 ottobre 1967. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni 6 % - 1959 sorteggiate il 28 ottobre 1967. — **Cotonificio Fratelli Dell'Acqua, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1967. — **S.F.I.R. - Società Fondiaria Industriale Romagnola, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **RASIOM - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1967. — **Società ferramenta. C. Cantini & C.**

per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **« Tilane », società per azioni (già società per azioni Lanificio Targetti), in Desio:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1967. — **« La Magona d'Italia », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni 5,50 % - 1960-1975 sorteggiate il 9 novembre 1967. — **« Mario Maraldi », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **« SIMMAB », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **« IRIS », Officine meccaniche, società per azioni, in Verona:** Rimborso di obbligazioni. — **Officine Perusi, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1967. — **S.A.C.I. - Società Azionaria Carte Italiane, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1967. — **Società per Azioni Immobiliare Primavera - S.A.I.P., in Peschiera del Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1967. — **Dott. ing. Leopoldo Biasi & C., società per per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1967. — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1967 (emissione 1952). — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1967 (emissione 1954). — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1967 (emissione 1962). — **Immobiliare « Gamma », società per azioni, in Torino:** Rimborso di obbligazioni. — **Società per Azioni Prodotti Industriali Esteri Nazionali Specializzati - S.A.P.I.E.N.S., in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **« Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni », in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % 1967-1987 », Premi sorteggiati il 31 ottobre 1967. — **Magazzini dell'auto e officine meccaniche, società per azioni, in Brescia:** Rimborso di obbligazioni. — **« SADI » - società per azioni, in Vicenza:** 13ª Estrazione di obbligazioni 7 %. — **Immobiliare Franca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1967. — **« Cesalpina », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1967. — **« Unipectina », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1967. — **Rivolta Carmignani & C., società per azioni, in Magherio:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1967. — **Officine Bossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1967. — **Società Distribuzione Gas - SO.DI.GAS, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1967. — **RIV-SKF Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1967. — **« Conforti », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1967. — **O.M.A.R. - Officine Meccaniche Auto Ricambi, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1967. — **Società per azioni G. Garolla, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1967. — **Ospedale « F. M. Passi », Calcinate (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1967. — **Società per azioni Cavalli e Poli, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1967. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1957-1977 sorteggiate il 7 novembre 1967. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1956-1976 sorteggiate il 7 novembre 1967. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1955-1975 sorteggiate il 7 novembre 1967. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1982 sorteggiate il 14 novembre 1967. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1958-1978 sorteggiate il 14 novembre 1967. — **Martini & Rossi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1967. — **Fausto Sorini, società per azioni, in Castelleone (Cremona):** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1967. — **De Angeli Frua, società per l'industria dei tessuti stampati, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **Credito fondiario delle casse di risparmio di Bologna:** Errata-corrige. — **Credito fondiario delle casse di risparmio di Bologna - Sezione autonoma opere pubbliche:** Errata-corrige. — **« Fiat » Società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **« M. M. » Metropolitana Milanese società, per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1966.

Delimitazione della zona portuale interna di Cremona.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Cremona (sul fiume Po), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Cremona, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che comprende parte dei fogli 100 e 106 del nuovo catasto terreni revisionato dal comune di Cremona.

In tale planimetria la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

il mapp. 37, foglio 100 porzione sud di ha. 0.69.70;
il mapp. 62, foglio 100 porzione sud di ha. 0.10.00;
il mapp. 38, foglio 100 di ha. 0.01.40;
il mapp. 39, foglio 100 di ha. 0.02.30;
il mapp. 42, foglio 100 di ha. 0.01.60;
il mapp. 43, foglio 100 di ha. 0.27.40;
il mapp. 44, foglio 100 di ha. 0.03.20;
il mapp. 45, foglio 100 di ha. 0.19.90;
il mapp. 48, foglio 100 di ha. 0.24.40;
il mapp. 49, foglio 100 di ha. 0.82.20;
il mapp. 50, foglio 100 di ha. 0.54.80;
la strada vicinale alzaia (porzione nord-ovest di ha. 0.09.50);
il mapp. 87, foglio 106 di ha. 2.02.90;
la sede del pennello in alveo, per una superficie di ha. 1.30.40 non censita perchè a quota inferiore al livello di piena ordinaria.

L'intera zona ha una superficie complessiva di ettari 6.39.70.

E' compreso, inoltre, lo specchio d'acqua antistante le particelle suddette per una larghezza di ml. 100 (cento) misurati dalla riva sinistra di Po.

Detto specchio d'acqua, per piccola parte nell'estremo sud, sconfina in provincia di Piacenza.

La zona a terra, di complessivi ha. 6.39.70, è così delimitata:

a nord-est: restante porzione del mapp. 37, foglio 100, in concessione alla Società canottieri Baldesio, a linea di recinzione; indi restante porzione di via Del

Porto e primo tratto dell'argine maestro mapp. 46, foglio 100, poi mapp. 47, 51, 52 tutti del foglio 100, infine via Lazzari e mapp. 35, foglio 106;

a sud-est: alveo del fiume Po;

a sud-ovest: alveo del fiume Po;

a nord-ovest: linea di ciglio del raccordo in discesa alla via Alzaia fronteggiante la Società canottieri Baldesio.

Lo specchio d'acqua antistante i predetti mappali è così delimitato:

a nord-est: riva sinistra del Po, dall'inizio della banchina portuale fino al pennello in alveo compreso;

a sud-est: linea retta lunga ml. 100 normale alla riva del pennello in estremo sud dello stesso;

a sud-ovest: alveo del fiume Po a linea curva distante costantemente ml. 100 dalla riva sinistra di Po;

a nord-ovest: linea retta lunga ml. 100 normale alla banchina del porto di Cremona, in estremo nord della banchina stessa.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Cremona.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Cremona.

Roma, addì 19 marzo 1966

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
Vittorino COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1967
Registro n. 111 Trasporti, foglio n. 188

(11659)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1967.

Norme per l'importazione di patate da semina nella campagna 1967-68.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze d'uso agrario e di prodotti agrari;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958, concernente la disciplina all'importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1949, n. 222, concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;

Vista la convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma nel 1951;

Vista la voce 07.01-A-I-a) della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, modificata con successivo decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1498;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1963, n. 869, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 luglio 1963, recante modifiche ed aggiunte alla tariffa doganale comune della Comunità economica europea e conseguenti modifiche alla tariffa doganale nazionale;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tuberi di patate da semina prodotti e provenienti da paesi per i quali non è, alla data del presente decreto, già previsto il regime « a dogana », è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per la agricoltura e le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da semina da altri paesi, oltre quelli per i quali è già previsto il regime « a dogana », il provvedimento è disposto d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso e possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei paesi di provenienza.

I tuberi debbono essere sani, privi di terra, ben formati e possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 3.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località infestate da *Heterodera rostochiensis*, *Corynebacterium sepedonicum*, *Synchytrium endobioticum*, Coleotteri crisomelidi del genere *Epitrix* (*E. Cucumeris*, *E. Fuscula*) *Phtorimica operculella* e da altri parassiti non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei paesi produttori.

E' altresì vietata l'importazione di tuberi di patate da semina attaccati dagli stessi parassiti animali e vegetali di cui al comma precedente.

Art. 4.

Le spedizioni di patate da semina di qualunque provenienza estera, debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 4, lettera *c*), del decreto ministeriale 30 ottobre 1957, completato dalle dichiarazioni supplementari e redatto secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 5.

I tuberi debbono essere importati, messi in circolazione in territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome, nonchè la sede del produttore.

L'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 2, 3 e 4 è demandata alla Stazione di patologia vegetale di Roma, agli osservatori fitopatologici ed ai commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto, lo stato fitosanitario del medesimo e la integrità dei suggelli, i competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispongono ispezioni alle dogane di confine per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e distribuzione delle patate da semina importate.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi in applicazione del precedente comma e degli articoli 3 e 5, renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti ed uffici addetti al controllo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subìto sostituzioni e mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo sono richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina, sia o non in applicazione del successivo art. 8, non può protrarsi oltre il 30 aprile del 1968. La visita fitosanitaria alle patate da semina importate ai sensi del presente decreto dovrà effettuarsi all'atto del loro passaggio per le stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Fortezza, San Candido, Pontebba e Poggio Reale per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia e all'atto dell'arrivo ai porti di Genova, Savona, Venezia, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari, Porto Torres ed Olbia per quella spedita per via mare, in modo che i prodotti stessi siano sottoposti a controllo prima della loro introduzione nel territorio doganale italiano e dopo aver effettuato il minor percorso possibile nel territorio stesso.

Lo sdoganamento del prodotto, oltre che presso le dogane esistenti nelle stazioni e nei porti anzidetti, potrà avvenire anche presso le dogane di Como e Messina (ferrovia) previa visita fitosanitaria da effettuarsi in conformità di quanto previsto al precedente comma.

Art. 8.

Il contingente di patate da semina che può essere importato per provenienze al di fuori della Comunità economica europea, col trattamento daziario previsto alla voce 07.01-A-I-a), è fissato per la campagna 1967-68, in quintali 110.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione col trattamento suddetto devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da semina e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendano importare le patate da seme con il menzionato trattamento daziario, dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare, su carta da bollo da L. 400, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza al Ministero del commercio con lo estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paesi di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della camera di commercio o della prefettura attestante che il richiedente è in possesso della autorizzazione prefettizia per il commercio delle sementi, rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per esigenze aziendali dell'operatore, la domanda, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, dovrà indicare il fondo dove sarà effettuata la coltivazione, specificando l'estensione di esso, la località in cui trovasi ubicato e la superficie che sarà investita alla coltura di patate.

La domanda stessa dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare all'effettivo fabbisogno.

Per i soci di cooperative agricole legalmente costituite la domanda di importazione col trattamento daziario previsto alla voce 07.01-A-I-a) può essere fatta dalla cooperativa cui i soci stessi appartengono. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere corredata dall'elenco dei soci per le cui esigenze aziendali viene effettuata l'importazione fornendo per ciascuno di essi le notizie previste dal precedente comma.

Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, dell'autorizzazione alla importazione da parte del Ministero del commercio con l'estero, stabilisce, tenuto conto della provenienza e delle caratteristiche delle patate da semina da im-

portare, nonchè dell'utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare delle facilitazioni previste dal presente decreto.

Per le partite di patate ammesse all'importazione con trattamento daziario previsto all'art. 8 del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 110.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente osservatorio fitopatologico.

A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio doganale, la corrispondenza dei requisiti e delle caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1967

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'importazione di patate da semina in Italia.

Servizio per la produzione delle piante di . .

Si certifica che le piante, parti di piante e prodotti vegetali sotto descritti accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo, in data . . da (nome) . delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenute a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e malattie dannose alle colture e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fitosanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare cui appresso.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . . .
. .
Cognome, nome e indirizzo del destinatario . . .
. . . mezzi di trasporto .
luogo di entrata . . contenuto della spedizione
. . . nome botanico (su domanda del Paese importatore) . . . . numero e natura dei colli . . . . peso kg. . . . marca dei colli . . . . provenienza . . . . .

FUMIGAZIONE E DISINFESTAZIONE
(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data . . . . . trattamento
durata del trattamento . . . . prodotti chimici usati e concentrazione . . . .

DICHIARAZIONI SUPPLEMENTARI
(da riempire dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) Dichiarazioni riguardanti l'origine e la sanità del prodotto:

a) le colture dalle quali provengono le patate da semina formanti oggetto della presente spedizione sono state riscontrate esenti da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili quali i coleotteri crisomelidi del genere « *Epitrix* (*E. Cucumeris, E. Fuscala*) i virus che colpiscono le solanacee; la rogna nera (*Synchytrium endobioticum*); il marciume nero (*Corynebacterium sepedonicum*); da cisti di *Heterodera rostochiensis* e da *Phtorimaes operculella*);

b) il prodotto oggetto della presente spedizione, è esente da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili, quali i coleotteri crisomelidi del genere *Epitrix* (*E. Cucumeris, E. Fuscula*); i virus che colpiscono le solanacee, la rogna nera (*Synchytrium endobioticum*); il marciume anulare (*Corynebacterium sepedonicum*) da cisti di *Heterodera rostochiensis* da *Phtorimaes operculella;*

c) per la spedizione di patate da semina di cui trattasi sono impiegati imballaggi nuovi;

d) ogni collo è stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del servizio fitopatologico ufficiale;

e) i tuberi sono privi di terra.

B) Dichiarazioni relative alla spedizione:

a) varietà di patate . . . .
b) classifica di riproduzione . . . .
c) contrassegno dei colli posti dal produttore delle patate e comprovante la classifica di riproduzione di questa . . . . ;
d) numero . . . . vagone . . . .
e) nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione . . . .

C) Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture:

le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattia da virus (malattie di degenerazione).

Data, ...

L'incaricato del servizio fitosanitario
. . . .

(11888)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Laevocistein », della ditta Boehringer di Milano. (Decreto di revoca n. 4094/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 luglio 1962, con il quale è stata registrata al n. 17.550 la specialità medicinale denominata Laevocistein (scatola 6 fiale da 10 ml uso endovenoso) a nome della ditta Boehringer, con sede in Milano, via S. Uguzzone n. 5, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati presso l'Ospedale Giustiniani di Venezia, il prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato, poichè la quantità di DL-omocisteina-tiolattone accertata è stata del 40% inferiore a quella dichiarata;

Inoltre, è stato rilevato, eccessivamente basso, il pH 2,0 della soluzione, trattandosi di una preparazione per uso endovenoso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Laevocistein (scatola 6 fiale da 10 ml., uso endovenoso), registrata al n. 17.550 con decreto in data 18 luglio 1962, a nome della ditta Boehringer, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11587)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fosfototovit », della ditta Laboratorio biofarmacoterapico di Casarile (Milano). (Decreto di revoca n. 4083/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 luglio 1950, con il quale è stata registrata al n. 3666 (ora attribuito 3666/1) la serie fiale da 2 cc. della specialità medicinale denominata Fosfototovit, a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico, con sede in Perugia e attualmente via Binasco n. 16, Casarile (Milano), prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che un controllo d'ufficio effettuato su campioni prelevati dal commercio a Perugia, ha avuto esito non favorevole, in quanto il contenuto di vitamina B1 è risultato inferiore al dichiarato del 74 %, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie fiale da 2 cc. della specialità medicinale denominata Fosfototovit, registrata al n. 3666 (ora attribuito 3666/1), in data 20 luglio 1950, a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico, con sede in Perugia e attualmente via Binasco n. 16, Casarile (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11576)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Intellyl B. 12 », della ditta Istituto R. Pagni di Firenze. (Decreto di revoca numero 4085/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 gennaio 1962, con il quale è stata registrata al n. 14282/*B* la categoria capsule (30) della specialità medicinale denominata « Intellyl B. 12 », a nome della ditta Istituto farmacobiologico R. Pagni, con sede in Firenze, via V. da Bisticci, 4, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Visto il decreto in data 28 marzo 1966, con il quale, a parziale modifica del decreto 23 gennaio 1962 suindicato, la ditta R. Pagni è stata autorizzata ad effettuare le operazioni terminali di incapsulamento della specialità medicinale presso l'officina farmaceutica della ditta Scherer di Aprilia (Latina);

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, l'esito del medesimo ha accertato che nei campioni la quantità di vitamina B. 12 ottenuta è stata inferiore del 32%, rispetto a quella dichiarata;

Inoltre, mediante esame dello spettro U. V. nelle capsule controllate, è stata rilevata la presenza di p. ossibenzoati, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria capsule della specialità medicinale denominata « Intellyl B. 12 » registrata al n. 14282/*B* con decreto in data 23 gennaio 1962, a nome della ditta Istituto farmacobiologico R. Pagni, con sede in Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11578)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1967.

Nomina della commissione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 6 giugno 1967 per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino, da avviare alla distillazione, prodotte nella vendemmia 1966 da viticoltori produttori di vino delle province siciliane.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1967, registro n. 14, foglio n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 605 del 17 agosto 1967, contenente

norme per la raccolta di vino da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966, da viticoltori produttori di vino nelle province siciliane;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto che prevede la costituzione di una commissione presso l'Ispettorato regionale dell'agricoltura di Palermo;

Presa visione delle designazioni effettuate dalla prefettura di Palermo, dall'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo, dal Ministero del tesoro - ragioneria generale dello Stato e dall'Assessorato dell'agricoltura della regione siciliana di Palermo;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 6 giugno 1967, citato nella premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Schicchi dott. Simone, capo dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura di Palermo.

Membri:

Di Stefano dott. Salvatore, in rappresentanza della ragioneria generale dello Stato;

Alfano dott. Natale, in rappresentanza della prefettura di Palermo;

De Stefani dott. Angelo, in rappresentanza dello Istituto regionale della vite e del vino di Palermo;

Briuccia dott. Gaetano e Primavera Giuseppe, in rappresentanza dei produttori agricoli di vino.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1967

Il Ministro: RESTIVO

(11990)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nel comune di Montegrotto Terme (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 dicembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare sita nel territorio del comune di Montegrotto Terme;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montegrotto Terme;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Donà Alfonso e Bonetti Giuseppe, Bertin Luigi, Tortoli Giuliano;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè nella stessa — costituita dal suggestivo arco collinare che cinge a sud-est il centro di Montegrotto — si inseriscono il grazioso paesino di Turri e caratteristici casolari, formando un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto, avente valore estetico e tradizionale e, inoltre, il tutto, alternato ad ampie e suggestive zone di verde, costituisce un quadro naturale di grande bellezza, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona collinare sita nel territorio del comune di Montegrotto Terme ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

mappale n. 202, foglio V comune di Montegrotto, confinante con territorio del comune di Torreglia, lungo il rio Spinoso, quindi comprendente i mappali numeri 67-65 del foglio IV, corre poi lungo la strada comunale Caosea, scende a sud lungo il confine del mappale 101, corre ancora lungo il rio Spinoso, risale lungo il confine dei mappali 75 e 278 esclusi dal vincolo, segue ancora la strada comunale Caosea, segue i mappali 82, 96, 95, 117, 97, 98 e 102, corre lungo il rio Alto (al confine del foglio IV), quindi segue la strada comunale Cimitero (foglio V), poi corre lungo rio Spinoso e quindi lungo il confine ovest del mappale n. 79 del foglio VI, segue per breve tratto la strada vicinale Val di Mandria (I tronco), corre lungo il confine del mappale n. 95 (compreso nel vincolo) del foglio VI ed ancora i mappali numeri 107, 179, 109, 180, 105, 104, 200, 203, 125, 151, 165, 166 e 163, foglio VI, entra quindi nel foglio XII lungo un tratto della strada comunale Scagliole, lungo il confine dei mappali 70, 218, 69 e 219, foglio XII, poi, per breve tratto la strada vicinale della Zucca e quindi confine dei mappali 190, 64, 61, 91, 92, 94, 93, 235, 177 e 256, foglio XII, correndo poi lungo la strada comunale Cataio (II tronco) ed il limite del comune di Battaglia con il comune di Montegrotto (foglio n. XII n. II) lungo il limite del comune di Galzignano con il comune di Montegrotto, foglio numeri XI, X e V, fino al limite del già citato mappale 202 di detto foglio n. 5 del comune di Montegrotto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Montegrotto Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova

Verbale della seduta del 7 dicembre 1965

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 7 dicembre 1965 (ore 9), presso il palazzo della provincia di Padova, la Commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova, per la trattazione degli argomenti distintamente accennati in seguito nel presente verbale.

(*Omissis*).

Definizione proposta di vincolo su parte del territorio del comune di Montegrotto-Terme.

(*Omissis*).

Dopo breve discussione la Commissione, con voto contrario all'arch. Guiotto, decide di passare distintamente alla votazione delle due proposte di vincolo in discussione, cioè quella limitata al territorio collinare del comune di Montegrotto (avanzata dalla stessa Amministrazione comunale interessata) e quella auspicata dall'arch. Guiotto (estesa anche a parte del territorio pianeggiante ai piedi dei colli).

Il presidente pone quindi in votazione la prima proposta, la quale viene accettata (ferme restando le raccomandazioni espresse dagli ingegneri Ferri e Ferraro) all'unanimità dalla Commissione che, conseguentemente, delibera di proporre al Ministero della pubblica istruzione — a sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9, comma quarto e quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 — l'apposizione del vincolo di protezione sulla zona del territorio del comune di Montegrotto Terme, delimitata — nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale — da una linea demarcazione fissata come segue:

mappale n. 202, foglio V, comune di Montegrotto, confinante con territorio del comune di Torreglia, lungo il rio Spinoso, quindi comprendente i mappali numeri 67, 65 del foglio IV, corre poi lungo la strada comunale Caosea, scende a sud lungo il confine del mappale 101, corre ancora lungo il rio Spinoso, risale lungo il confine dei mappali 75 e 278 esclusi dal vincolo, segue ancora la strada comunale Caosea, segue i mappali 82, 96, 95, 117, 96, 97, 98 e 102, corre lungo il rio Alto (al confine del foglio IV), quindi segue la strada comunale Cimitero (foglio VI), poi corre lungo rio Spinoso e quindi lungo il confine ovest del mappale n. 79 del foglio VI, segue per breve tratto la strada vicinale Val di Mandria (I tronco), corre lungo il confine del mappale n. 95 (compreso nel vincolo) del foglio VI ed ancora i mappali numeri 107, 179, 109, 180, 105, 104, 200, 203, 125, 151, 165, 166 e 163, foglio VI, entra quindi nel foglio XII lungo un tratto della strada comunale Scagliole, lungo il confine dei mappali 70, 218, 69 e 219, foglio XII, poi, per breve tratto la strada vicinale della Zucca e quindi confine dei mappali numeri 190, 64, 61, 91, 92, 94, 93, 235, 177 e 256, foglio XII, correndo poi lungo la strada comunale Cataio (II tronco) e il limite del comune di Battaglia con il comune di Montegrotto (foglio n. XII, n. II) lungo il limite del comune di Galzignano con il comune di Montegrotto, foglio n. XI, numeri 10 e 5, fino al limite del già citato mappale 202 di detto foglio 5 del comune di Montegrotto.

Assunta regolarmente tale decisione, l'arch. Guiotto insiste perchè la Commissione esprima il parere anche in merito alla opportunità di vincolare la zona pianeggiante situata ad est del predetto territorio collinare: i restanti membri della Commissione esprimono parere favorevole al rinvio di ogni decisione in merito a detta proposta (zona pianeggiante).

(11620)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Gressoney La Trinité (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° settembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona che va dal capoluogo a Stafal, comune di Gressoney La Trinité;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gressoney La Trinité (Aosta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè formata dagli abitati del capoluogo, di Edelboden, di Orsia, di Selbsteg, di Betta, di Biel, di Deyelo, di Bach, di Chafal, di Stafal, costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico-tradizionale con la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, presentandosi i suddetti abitati come gruppi armonici di fabbricati con colmo orientato lungo la direzione principale della valle, affacciati a prati verdi in dolce pendio; e inoltre la zona costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza panoramica con belvederi, accessibili al pubblico, dai quali si può ammirare la eccezionale vista sul gruppo del monte Rosa, sulle montagne circostanti e sul comprensorio proposto a vincolo;

Decreta:

La zona che va dal capoluogo a Stafal, sita nel territorio del comune di Gressoney La Trinité (Aosta) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

a) *Tavole del capoluogo e di Edelboden*:

con le particelle numero parte 172, 172, 177, ancora 172 del foglio XIII, con il foglio XV, con le particelle numeri 354, 271, parte 270 del foglio XIII, con il torrente Netscho, attraversamento torrente Netscho con le particelle numeri 288, 305, 298, 335 del foglio XIII, con le particelle numeri 224, 166, 168, parte 173, 179, 180, parte 202, parte 113, 212 del foglio XIV, con il confine del comune di Gressoney Saint Jean, con le particelle

numeri 106, parte 106, parte 103, 85, 82, parte 82, 78, 75, 7, 11, 14 del foglio XIV, con le particelle numeri 54, parte 52, parte 51, parte 49, 37, 41, parte 38, 33, 29 del foglio XIII, attraversamento torrente Lys, con il torrente Lys, con il foglio XI, fino a ricongiungersi con parte della particella 172 del foglio XIII.

b) *Tavola da Orsia a Stafal*:

con le particelle numeri 47, parte 51 del foglio X, attraversamento torrente Lys, con le particelle numeri 44, 42, 41, 74, 75, 76, 77, 295, 296, 124, 121, 122, 123, 85, 87, 109, 110, 111, ancora 110, 283, parte 276, 282 del foglio X, con le particelle numeri 297, 325, 314, 313, 302, 304, 307, parte 613 del foglio XI, con il foglio VI, con il foglio XIII, con il torrente Lys, attraversamento torrente Lys, con il foglio XII, con le particelle numeri 598, 597, 193, 186, 181, 174, 173, parte 173, ancora 173 del foglio XI, attraversamento strada vicinale del Colle di Betta Forca, con le particelle numeri 550, 78, 79, parte 75, 74, parte 68 del foglio XI, attraversamento torrente Betta, con le particelle numeri 29, 33, parte 36, 23, 24, 18, 547, 429, 545, 10, 11, 130 del foglio XI, con le particelle numeri 170, 167, 158, 159, 161 del foglio X, con il foglio IX, con la particella n. 48 del foglio X, fino a ricongiungersi con la particella n. 47 del foglio X.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Gressoney La Trinité provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 1° settembre 1966, alle ore 9,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Cesare Bionaz, presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle di Aosta.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2. Comune di GRESSONEY LA TRINITÉ: vincolo zona dal capoluogo a Stafal.

(*Omissis*).

Comune di GRESSONEY LA TRINITÉ - Vincolo zona dal capoluogo a Stafal.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta;

Sentito il soprintendente sui motivi che hanno determinato il ricsame della proposta di vincolo sui terreni delimitati in planimetria;

Visto che il comune di Gressoney La Trinité, sede di Azienda autonoma di soggiorno e turismo, è una rinomata stazione turistica, in continua espansione, ove stanno sorgendo numerose costruzioni multipiani che, per la loro mole e posizione, potrebbero arrecare un grave pregiudizio alla integrità paesistica mal inserendosi nei vecchi nuclei costituiti soprattutto da tradizionali costruzioni in legno;

Considerato che il comprensorio delimitato in planimetria comprende gli abitati del Capoluogo, di Edelboden, di Orsia, di Selbsteg, di Betta, di Biel, di Develo, di Bach, di Chafal e di Stafal, ed ha tutti i presupposti per essere incluso nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 3 e 4 della legge *29* giugno *1939*, n. *1497*, sulla protezione delle bellezze naturali;

Considerato inoltre che i predetti nuclei abitati, di notevole valore estetico e tradizionale, con la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano si presentano come gruppi armonici di fabbricati con colmo orientato lungo la direzione principale della valle, affacciati a prati verdi in dolce pendio; nonchè zone con cospicui quadri naturali e bellezze panoramiche con belvederi, accessibili al pubblico, dai quali si può ammirare la eccezionale vista sul gruppo del monte Rosa, sulle montagne circostanti e sul comprensorio proposto a vincolo;

Constatata la necessità che la Soprintendenza regionale ai monumenti possa intervenire per impedire che vengano distrutte o alterate le costruzioni aventi particolari pregi storici e per richiedere che le nuove costruzioni rispettino una distanza minima dai confini proporzionata alla altezza dei fabbricati, un rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che vengano apportate opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro-scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, scelta e distribuzione della flora, ecc., armonizzino con l'ambiente circostante, impedendo quelle costruzioni che, per forma, dimensione, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica.

Ritenuto opportuno, per le suesposte ragioni, richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo sulle aree delimitate in planimetria, significando che le aree stesse sono soggette esclusivamente a vincolo generico, anche se, per una più facile individuazione, alcune aree interessate dai coni panoramici sono state campite in verde;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, le zone comprese entro i seguenti confini iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

a) *Tavola del Capoluogo e di Edelboden*:

con le particelle numeri parte 172, 172, 177, ancora 172 del foglio XIII, con il foglio XV, con le particelle numeri 354, 271, parte 270 del foglio XIII, con il torrente Netscho, attraversamento torrente Netscho, con le particelle numeri 288, 305, 298, 335 del foglio XIII, con le particelle numeri 224, 166, 168, parte 173, 179, 180, parte 202, parte 113, 212 del foglio XIV, con il confine del comune di Gressoney Saint Jean, con le particelle numeri 106, parte 106, parte 103, 85, 82, parte 82, 78, 75, 7, 11, 14 del foglio XIV, con le particelle numeri 54, parte 52, parte 51, parte 49, 37, 41, parte 38, 33, 29 del foglio XIII, attraversamento torrente Lys, con il torrente Lys, con il foglio XI, fino a ricongiungersi con parte della particella n. 172 del foglio XIII.

b) *Tavola da Orsia a Stafal*:

con le particelle numeri 47, parte 51 del foglio X, attraversamento torrente Lys, con le particelle numeri 44, 42, 41, 74, 75, 76, 77, 295, 296, 124, 121, 122, 123, 85, 87, 109, 110, 111, ancora 110, 283, parte 276, 282 del foglio X, con le particelle numeri 297, 325, 314, 313, 302, 304, 307, parte 613 del foglio XI, con il foglio VI, con il foglio XIII, con il torrente Lys, attraversamento torrente Lys, con il foglio XII, con le particelle numeri 598, 597, 193, 186, 181, 174, 173, parte 173, ancora 173 del foglio XI, attraversamento strada vicinale del colle di Betta Forca, con le particelle numeri 570, 78, 79, parte 75, 74, parte 68 del foglio XI, attraversamento torrente Betta, con le particelle numeri 29, 33, parte 36, 23, 24, 18, 547, 429, 545, 10, 11, 130 del foglio XI, con le particelle numeri 170, 167, 158, 159, 161 del foglio X, con il foglio IX, con la particella n. 48 del foglio X, fino a ricongiungersi con la particella n. 47 del foglio X.

(11621)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nella città di Como.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di piazza della Vittoria, viale Cattaneo, viale C. Battisti, via Milano e tratto della via Cadorna, nella città di Como;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Como;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte dei signori Giamminola e Binaghi, dei signori Uboldi, dei signori Mazza, dei signori Invernizzi, Zei, Pistarini, Colombo, Malinverno e Frigerio, dei signori Pozzetti, dei signori Taiana e Cavalleri, dei signori Gorla e Caccia, dell'Opera S. Abbondio per la preservazione e diffusione della fede: opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona di piazza della Vittoria, viale Cattaneo, viale C. Battisti, via Milano e tratto della via Cadorna ha notevole interesse pubblico perchè, per la presenza delle antiche mura medioevali, comprese fra le due torri estreme, per le caratteristiche vecchie case dei bassi portici e per le alberature dei viali Cattaneo e Battisti, costituisce, per lo stesso rapporto ivi esistente fra la vegetazione e gli edifici, un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale, offrendo inoltre sia la piazza che i viali il godimento del suggestivo panorama del monte Brunate che fa da sfondo a tutta la zona;

Decreta:

La zona di piazza della Vittoria, viale Cattaneo, viale C. Battisti, via Milano e tratto della via Cadorna — compresi gli edifici che prospettano su dette strade — sita nel territorio del comune di Como ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende le seguenti vie:

piazza della Vittoria e viale C. Battisti sino alle ferrovie nord;

piazza della Vittoria e viale Carlo Cattaneo sino all'inizio del viale Varese;

piazza della Vittoria e via Milano, sino all'incrocio con le vie Giulini e Cigalini, ed ai risvolti — estesi a 20 m. — lungo la via Mugiasca;

viale Cattaneo, via Italia Libera, via Cadorna, sino all'incrocio con le vie Croce Rossa e Mugiasca.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Como provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 1 - *Adunanza dell'*11 *luglio* 1966

Convocata con lettera raccomandata 1° luglio 1966, n. 5650, si è riunita oggi 11 luglio 1966, alle ore 9,30, presso la sede della Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico, 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*);

2) COMO: vincolo del viale Cattaneo, piazza della Vittoria, viale Battisti e via Milano e tratto della via Cadorna compresi gli edifici che prospettano su detta strada.

(*Omissis*).

La Commissione

Richiamati la propria deliberazione adottata nella seduta del 2 luglio 1965 e riconosciuta la validità dei motivi espressi dalla Soprintendenza ai monumenti in merito alla riduzione dei limiti della zona ed alla apposizione alla stessa del vincolo, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerata l'importanza dei valori estetici e tradizionali dell'ambiente formato dal fronte delle vecchie mura compreso tra le due torri estreme;

Considerato che la zona di piazza della Vittoria, viale Cattaneo, viale C. Battisti e via Milano riveste un notevole interesse pubblico per la presenza delle antiche mura medioevali, per le caratteristiche vecchie case dei bassi portici e per le alberature dei viali C. Cattaneo e C. Battisti;

Riconosciuto inoltre per le costruzioni con le alberature dei viali, per lo stesso rapporto ivi esistente, fra la vegetazione e gli edifici formano un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale;

Rilevato inoltre che sia dalla piazza che dai viali si gode il suggestivo panorama del monte di Brunate, che fa da sfondo a tutta la zona;

Atteso che un'alterazione dei surrichiamati valori comprometterebbe l'aspetto generale di un vasto complesso di cose immobili componenti un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le facciate degli edifici prospicienti le seguenti vie della città di Como:

piazza della Vittoria e viale Cesare Battisti sino alla ferrovia nord;

piazza della Vittoria e viale Carlo Cattaneo sino all'inizio del viale Varese;

piazza della Vittoria e via Milano sino all'incrocio con le vie Giulini e Cigalini ed ai risvolti — esteso a 20 m. — lungo la via Mugiasca;

viale Cattaneo, via Italia Libera, via Cadorna, sino all'incrocio con le vie Croce Rossa e Mugiasca.

(*Omissis*).

(11618)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del monte Lacugnano nel comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 novembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Lacugnano nel comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 dlla precitata legge all'albo del comune di Perugia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un insieme di quadri naturali e panoramici nonchè un complesso di cose immobili di alto valore ambientale, estetico e tradizionale godibile dalla terrazza pubblica dei Giardini Carducci e dai molteplici punti di vista siti sia lungo le strade di accesso a Perugia che nelle altre strade della città stessa;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Perugia — come sotto descritta — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende il foglio catastale 249 al completo; il foglio 247 al completo ad eccezione della parte situata a ovest della strada vicinale Olmo-Lacugnano e sua diramazione sempre verso ovest; del foglio 266 la parte compresa tra il foglio 249 e 250, la strada statale n. 220 Pievaiola fino all'incrocio con la strada vicinale S. Sisto-Ferro di Cavallo, quindi seguendo quest'ultima fino all'incrocio con la strada vicinale di S. Sisto Vecchio; per il foglio 265 la parte sita tra la strada vicinale di S. Sisto Vecchio ed una linea spezzata seguente i limiti delle sottonotate particelle catastali (che vengono escluse dal vincolo) 236, 159, 256, 128, 116, 334, 285, 290, 115, linea congiungente l'estremo nord della particella 115 con l'estremo est della particella 113, ed inoltre le particelle 113, 99, 98, 97, 84, 83.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia

Verbale n. 30

Oggi 17 novembre 1966, a ore 18,10, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) PERUGIA: Proposta di vincolo del monte Lacugnano;

(*Omissis*).

Il presidente prof. dott. Mario Bellucci, in apertura di seduta riassume brevemente quanto discusso nella riunione precedente quindi viene richiesta la votazione per l'apposizione del vincolo di monte Lacugnano e la delimitazione del medesimo.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia; considerato che la zona compresa nel foglio catastale 249 al completo; il foglio 247 al completo ad eccezione della parte situata ad ovest della strada vicinale Olmo-Lacugnano e sua diramazione sempre verso ovest; del foglio 266 la parte compresa tra il foglio 249 e 250, la strada statale n. 220 Pievaiola fino all'incrocio con la strada vicinale S. Sisto-Ferro di Cavallo, quindi seguendo quest'ultima fino all'incrocio con la strada vicinale di S. Sisto Vecchio; per il foglio 265 la parte sita tra la strada vicinale di S. Sisto Vecchio ed una linea spezzata seguente i limiti delle sottonotate particelle catastali (che vengono escluse dal vincolo 236, 159, 256, 128, 116, 334, 285, 250, 115); linea congiungente l'estremo nord della particella 115 con lo estremo est della particella 113, ed inoltre le particelle 113, 99, 98, 97, 84, 83; come risulta dalla planimetria allegata, costituisce un insieme di valore ambientale, panoramico e paesistico godibile sia dalla terrazza pubblica dei Giardini Carducci, sia dai molteplici punti di vista lungo le strade di accesso alla città di Perugia, sia da altre strade della città stessa;

All'unanimità propone ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del territorio del comune di Perugia compresa nei limiti sopradescritti, sia sottoposta a vincolo panoramico.

L'assessore dott. ing. Mario Serra, delegato del sindaco di Perugia, pur confermando l'adesione del Comune, fa presente però che il comune di Perugia ha delle perplessità circa l'estensione del vincolo oltre il secondo crinale del Colle fino alla linea fissata, ciò in relazione alle possibili eventuali ripercussioni che l'apposizione di tale vincolo potrà avere per la realizzazione del nuovo ospedale civile di Perugia.

(11619)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 17/8/2 Div. Gab. del 10 ottobre 1967, con la quale la Prefettura di Ancona comunica che il sindaco di Ancona avv. Francesco D'Alessio ha rassegnato le dimissioni e che è stato nominato commissario prefettizio per la temporanea gestione del comune di Ancona il vice prefetto dott. Renato Abbadessa;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche l'avv. Francesco D'Alessio con il dott. Renato Abbadessa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Renato Abbadessa è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio al comune di Ancona, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in sostituzione dell'avv. Francesco D'Alessio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(11555)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa ditta Fratelli Spalla - Impresa Elettrica & Molini, con sede in Cerda (Palermo).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 691284 del 19 giugno 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa ditta Fratelli Spalla - Impresa Elettrica & Molini, con sede in Cerda (Palermo);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Palermo, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa ditta Fratelli Spalla - Impresa Elettrica & Molini, con sede in Cerda (Palermo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa ditta Fratelli Spalla - Impresa Elettrica & Molini, con sede in Cerda (Palermo), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa ditta Fratelli Spalla - Impresa Elettrica & Molini, con sede in Cerda (Palermo), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11691)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1967.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Trieste;

Considerata l'opportunità di addivenire alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del predetto ente, a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 589;

Vagliate le terne presentate dalle organizzazioni nazionali della produzione e del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del porto di Trieste è composto da:

il presidente dell'ente;

magg. gen. porto Manfredo Savarese, comandante del porto di Trieste, vice presidente dell'ente;

per il Ministero del tesoro: dott. Salvatore Montuori;

per il Ministero dei lavori pubblici: dott. Gerardo Sica;

per il Ministero della marina mercantile: dott. Donato Delli Bovi;

capo compartimento doganale di Trieste: Michele La Rosa;

direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Trieste: dott. ing. Luigi Villata;

ingegnere capo sezione autonoma Genio civile OO. MM. di Trieste: dott. ing. Giuseppe Mulas;

per il commissariato del Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia: dott. Vincenzo Molinari;

per la regione Friuli-Venezia Giulia: dott. Mariano Maly, on. avv. Zefferino Tome, arch. Luciano Semerani;

sindaco di Trieste: dott. ing. Marcello Spaccini;

sindaco di Muggia: Gastone Millo;

per l'amministrazione provinciale di Trieste: professore Elio Apih;

per l'amministrazione provinciale di Udine: ingegnere Emanuele Chiavola;

per l'amministrazione provinciale di Gorizia: Giovanni Vezil;

presidente della Camera di commercio di Trieste: dott. Romano Caidassi;

presidente della Camera di commercio di Udine: dott. Giancarlo di Maniago;

presidente della Camera di commercio di Gorizia: cav. uff. Silvio Bressan;

per gli industriali: gr. uff. Carlo Wagner e cav. uff. dott. ing. Vittorio Polverigiani;

per l'armamento libero: comm. cap. Callisto Gerolimich;

per l'armamento di linea: dott. Giuseppe Salomone;

per gli spedizionieri: dott. Duilio De Polo;

per gli agenti marittimi e i raccomandatari: comm. dott. Enrico Sperco jr.;

per i commercianti: dott. Leo Paschi;

per i lavoratori marittimi: cap. sup. di l.c. Mario Crepaz, dott. Vittorio Cariello;

per i lavoratori portuali: Mario Zaves, Giuseppe Muslin;

per le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative: Carlo Prevosti, Arturo Calabria e Renato Corsi.

Art. 2.

I membri non di diritto resteranno in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1967

Il Ministro: NATALI

(11884)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Bassano Bresciano (Brescia) e messa in liquidazione coatta della medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bassano Bresciano (Brescia), a mente dell'art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Bassano Bresciano (Brescia), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(12122)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1967, il ricorso in via straordinaria presentato in data 22 luglio 1966 dall'aiutante Italia Peppino avverso il decreto 20 gennaio 1966, mediante il quale il Ministero di grazia e giustizia non ha accolto la sua istanza diretta ad ottenere che fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità da cui egli è affetto, è respinto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(11779)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967 il comune di Bari, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.121.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11946)

Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Monticiano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.857.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11947)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Montalcino (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.556.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11948)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Casole d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.542.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11949)

Autorizzazione al comune di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Testico (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.557.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11950)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di San Piero a Sieve (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.002.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11953)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Roccapiemonte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.817.249, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11951)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Cantiano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.400.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11952)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Greve (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.539.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11954)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.680.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11849)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Vitulazio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.545.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11850)

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Vejano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.275.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11851)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Agliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.456.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11852)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Palaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.630.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11853)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Montescudaio (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.660.506, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11854)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.038.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11855)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.868.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11856)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Campagnatico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.339.808, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11857)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Castel del Rio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.032.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11858)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.231.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11859)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Bovino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.322.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11860)

Autorizzazione al comune Serramazzoni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1967, il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11861)

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1967, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11862)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1967, il comune di Esperia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11863)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola A.C.L.I. S. Zeno di Villabartolomea, con sede in Villabartolomea, frazione S. Zeno (Verona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 settembre 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa agricola A.C.L.I. S. Zeno di Villabartolomea, con sede in Villabartolomea, frazione S. Zeno (Verona) è stata prorogata fino al 31 gennaio 1968.

(11651)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

L'art. 8 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, è rettificato nel senso che, tra il penultimo e l'ultimo decreto ministeriale elencati a pagina 6213, sono inseriti i seguenti:

decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1958, n. 313, modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 4 maggio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1959, n. 121, modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1958 riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 30 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1959, n. 187, modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 27 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1959, n. 191, modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 5 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1959, n. 202, concernente assunzione di quote di partecipazione di società aventi la sede all'estero ed acquisto di titoli azionari emessi all'estero.

decreto ministeriale 10 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1959, n. 305, concernente facoltà di estinzione anticipata di prestiti obbligazionari contratti all'estero in base ad autorizzazione ministeriale;

decreto ministeriale 10 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1960, n. 66 concernente termini di utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari;

decreto ministeriale 5 agosto 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1960, n. 206, modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

(12104)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 mod. 241 D.P. — Data: 23 ottobre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Noto Giuseppe, nato a Gildone il 1° luglio 1938 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 mod. 241 D.P. — Data: 9 agosto 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione: Rubello Margherita in Iannone, nata il 3 giugno 1905, in Napoli — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 mod. 241 D.P. — Data: 9 agosto 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione: Rubello Margherita in Iannone, nata il 3 giugno 1905, in Napoli — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 98.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 mod. 241 D.P. — Data: 25 maggio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Motta Teresa, nata il 26 agosto 1908 a Des Mines (U.S.A.) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1466 mod. 241 D.P. — Data: 27 giugno 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Lavarello Marco, nato il 15 dicembre 1921 a Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 31.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 novembre 1967

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(11782)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di S. Giuliano Milanese (Milano)

Con decreto provveditoriale in data 17 ottobre 1967, numero 13066 è stato approvato il piano di zona del Comune di S. Giuliano Milanese (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al relativo programma di fabbricazione.

(11683)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Bassano Bresciano (Brescia), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 17 novembre 1967, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Bassano Bresciano (Brescia), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Leonardo Lanzani è nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Luigi Bresciani, rag. Luigi Zontini e rag. Alessandro Boletti sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Bassano Bresciano (Brescia), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Governatore: CARLI

(12123)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centottanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che per le esigenze di servizio degli uffici giudiziari dei distretti di Corte di appello di Brescia, Cagliari, Genova, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia, richiedono di bandire un concorso esclusivamente per i posti attualmente vacanti nelle cancellerie e segreterie degli uffici stessi;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centottanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti di appello sotto indicate, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi:

Corte di appello di Brescia;
Corte di appello di Cagliari;
Corte di appello di Genova;
Corte di appello di Milano;
Corte di appello di Torino;
Corte di appello di Trento;
Corte di appello di Trieste;
Corte di appello di Venezia.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti di Corte di appello per i quali viene indetto il presente concorso, nè potranno essere comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici, nè collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso.

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; possono, inoltre, partecipare al concorso coloro che siano in possesso del diploma di istituto tecnico femminile oppure del diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

5) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite di età massimo è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

d) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

f) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici di cui alle lettere che precedono, possono cumularsi tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

g) ad anni 45, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero quattro del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministero di grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, da redigersi su carta da bollo, possibilmente dattilografata, gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal successivo art. 5;

n) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;
2) nozioni di procedura penale;
3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;
4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice.

La commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esami:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso avranno chiesto di voler sottoporsi ad una delle materie facoltative, potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito l'idoneità in quelle obbligatorie.

La commissione, alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*).

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, il giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito l'idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale, sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte rispettivamente dagli articoli 20 e 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor miiltare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno

produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonchè lo stato di filiazione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili), dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1283, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previste dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

s) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle *mansioni dell'impiego per il quale concorre.*

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 su carta da bollo;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia mensione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentanzione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1967
Registro n. 31, *foglio n.* 146

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redigersi in carta
da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . (prov. di . . .) in via . . . . (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centottanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 2 ottobre 1967, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . (2) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (3) . . . .;

d) ha riportato (4) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . ;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: (5) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (6) . . . .;

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame: (7) . . . .;

i) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (8) . . . .

Data . . . .

Firma: (9) . . . .

(1) Indicare il numero del codice di avviamento postale.

(2) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) I candidati che intendano sostenere uno o più prove facoltative tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese, tedesco, stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(8) Del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(9) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11864)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a quattro posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1967, registro n. 12, foglio n. 295, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a quattro posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Considerato che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, soltanto quattro aspiranti hanno richiesto di parteciparvi;

che attualmente nel ruolo tecnico sanitario, composto di appena ventisei unità, sussistono sei posti vacanti che diverranno sette dal 1° novembre 1967 a seguito di collocamento a riposo dell'ispettore generale dott. Agata Giulio Cesare;

che tali vacanze potrebbero essere tutte colmate mediante il concorso suddetto, sia utilizzando i due posti messi a concorso con decreto ministeriale 1° dicembre 1966 riservati agli assistenti universitari, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, e non ricoperti per mancanza di concorrenti, sia avvalendosi della facoltà prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

che, per sopperire alle esigenze dei servizi dei dipendenti istituti a carattere ospedaliero, l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ha urgente necessità di disporre di un maggior numero di sanitari di ruolo;

che, di conseguenza, rendesi necessario riaprire i termini del concorso suddetto onde consentire la partecipazione ad altri aspiranti;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a quattro posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono riaperti per la durata di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 8 settembre 1967

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1967
Registro n. 30 Grazia e giustizia, foglio n. 91

(11666)

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centosettanta posti di usciere giudiziario in prova.

La prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centosettanta posti di usciere giudiziario in prova, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1966, avrà luogo il giorno 14 dicembre 1967 in Roma, alle ore 10, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula 71, per i candidati che non hanno potuto sostenere la prova pratica tenutasi il giorno 4 novembre 1967, per comprovati motivi di salute ovvero perchè non sono venuti in possesso dell'invito.

(11987)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in s.p.e. dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1965, registro n. 45 Esercito, foglio n. 234, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1966, registro n. 59 Esercito, foglio n. 62, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965;

Visto l'esito del corso applicativo seguito dai vincitori del concorso di cui trattasi presso la Scuola di applicazione dei carabinieri e la graduatoria finale dei frequentatori del corso stesso;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria degli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, vincitori del concorso — per titoli ed esami — per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965 citato nelle premesse, i quali negli esami finali del corso applicativo sono stati giudicati idonei alla nomina a sottotenente dei carabinieri in s.p.e. nell'ordine appresso indicato:

1) sottoten. CC. cpl. Razza Antonino . . punti 16.107
2) sottoten. CC. cpl. Bonaventura Umberto » 15,749
3) ten. CC. cpl. Orrù Aldo Gian Carlo . » 15,713
4) ten. CC. cpl. Solinas Giovanni Maria . » 15,324
5) ten. CC. cpl. D'Errico Filippo . . . » 15,323
6) cap. CC. cpl. Di Giovine Nicola . . . » 15,283
7) ten. CC. cpl. Moscatelli Domenico . . » 15,062
8) ten. CC. cpl. Omizzolo Silvio . . . » 15,004
9) ten. CC. cpl. Mesturini Guido Mario . » 14,638
10) ten. CC. cpl. Mambor Michele . . . » 14,171
11) sottoten. CC. cpl. Casilli Edoardo . . » 13,527

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1967
Registro n. 120 Difesa, foglio n. 76

(11661)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei per le qualifiche di mestiere di « motorista », « fonditore » e « artificiere », categoria operai comuni, ruolo delle lavorazioni, del concorso a seicento posti di operaio dello Stato nella Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordine del Ministero della difesa n. 85 del 21 ottobre 1967 è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei per le qualifiche di mestiere di « motorista », « fonditore » e « artificiere », categoria operai comuni - ruolo delle lavorazioni, approvata con decreto ministeriale 12 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1967, registro n. 104 Difesa, foglio n. 165.

(11802)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Istituto superiore di sanità

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a tre posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a tre posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale del 1° marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 20 maggio 1967, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 15 e 16 gennaio 1968, alle ore 8,30.

(11500)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del compartimento di Trieste per il pubblico concorso a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1967, n. 14298, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1967, registro numero 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 295, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami (prove pratiche) a complessivi seicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati;
Vista la propria deliberazione n. 113/P.2.1.1. in data 29 settembre 1967, relativa alla nomina delle commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Decreta:

Il revisore capo Bergo Alfredo è nominato membro della commissione esaminatrice del compartimento di Trieste per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del segretario capo Giordano Bianca, la quale è stata destinata ad altro incarico.

Roma, addì 20 ottobre 1967

(11667) *Il direttore generale:* FIENGA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo al risultato del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica - carriera dei direttori - per la direzione della stazione di entomologia agraria di Firenze.

Nel supplemento al Bolettino ufficiale del Ministero della agricoltura e delle foreste n. 15 del 7 novembre 1967 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 agosto 1967 registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1967, registro n. 19, foglio n. 269, con il quale si approva la graduatoria di merito e si dichiara il vincitore del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica - carriera dei direttori, per la direzione della stazione di entomologia agraria di Firenze, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1964, registro n. 6, foglio n. 251.

(11801)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a ventidue posti di vice segretario contabile

In data 7 novembre 1967 sono stati pubblicati nel supplemento n. 15 al Bollettino Ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1966.

(11784)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a sette posti di ecologo aggiunto

In data 7 novembre 1967 sono stati pubblicati nel supplemento n. 15 al Bollettino Ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 9 maggio 1966.

(11785)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale.

Nel supplemento straordinario n. 32 al Bollettino ufficiale n. 11 di novembre 1967 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 12, foglio n. 219, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 28 aprile 1965.

(11817)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5939 del 1° agosto 1967, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965;
Considerato che il dott. Cirillo Domenico vincitore della condotta medica di S. Severina ha rinunziato;
Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 5050 del 21 luglio 1967;
Considerato, inoltre, che il dott. Rizza Giuseppe che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di S. Severina indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5939 del 1° agosto 1967, il dott. Rizza Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica di S. Severina in sostituzione del dott. Cirillo Domenico rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di S. Severina.

Catanzaro, addì 3 novembre 1967

(11672) *Il medico provinciale:* GIUTTARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1632, in data 19 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 727 del 10 febbraio 1966, per cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como, alla data del 30 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'8 maggio 1967;
Visto il proprio decreto n. 1633 del 19 aprile 1967, con il quale vennero dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche di Civate - Grandola Uniti e Benelario - Lanzo Intelvi e Ramponio Verna - Gravedona - Fenegrò-Cirimido - Lurago Marinone e Limido Comasco;

Atteso che le candidate Matteo Maria, Pedrazzoli Anita hanno rinunciato rispettivamente all'assegnazione delle condotte di Lanzo Intelvi-Ramponio Verna, Fenegrò-Cirimido-Lurago Marinone e Limido Comasco;
Interpellate le candidate in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso e viste le rinunce di alcune di esse alla nomina alle sedi assegnate;
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:
Giarloli Luciana: condotta consorziale ostetrica di Lanzo Intelvi-Ramponio Verna;
Consonni Domina: condotta consorziale ostetrica di Fenegro-Cirimido-Lurago Marinone e Limido Comasco.
Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica, 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 27 ottobre 1967

Il medico provinciale: LUPI

(11603)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto, vacante nella provincia di Venezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 206 in data 14 febbraio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posto di veterinario condotto vacante in provincia alla data del 30 novembre 1966;
Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Venezia, dell'Ordine dei veterinari, nonchè dell'Amministrazione comunale interessata;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1938, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto, vacante in provincia al 30 novembre 1966, è costituita come segue:

Presidente:
Pellati dott. Nicolò, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
D'Elia dott. Paolo, direttore di sezione del Ministero dell'interno presso la prefettura di Venezia;
Bracalenti dott. Silvano, veterinario provinciale superiore presso il Ministero della sanità;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. Giovanni, docente anatomia patologica;
Pussini dott. Giorgio, veterinario comunale.

Segretario:
De Marco odtt. Giuseppe, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

La commissione avrà sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Venezia e darà inizio alle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Venezia e del comune interessato.

Venezia, addì 2 novembre 1967

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(11673)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3752 del 31 agosto 1967, con il quale è stata approvata a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la nuova graduatoria degli idonei per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;
Visto il proprio decreto n. 3751 del 31 agosto 1967, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del suddeto concorso;
Constatato che il dott. Walter Varacca, dichiarato vincitore della condotta consorziale di Palosco-Mornico al Serio, con nota del 13 ottobre 1967 ha rinunciato all'accettazione della predetta sede consorziale;
Considerato che è necessario provvedere, per effetto della predetta rinuncia, alla nomina del concorrente che segue in graduatoria;
Visto l'ordine di preferenza dei concorrenti idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vergine Mario, nato a Seniga (Brescia) il 4 febbraio 1927, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale.
Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo, all'albo della prefettura di Bergamo e dei comuni di Palosco e Mornico al Serio.

Bergamo, addì 28 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(11701)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.